Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 10 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 28 giugno 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 12 luglio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 231-232), venne annullato il Regio Magistrale decreto in data 8 febbraio 1934-XII, che privava della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia il signor Ricca Tito Guglielmo fu Filippo, e pertanto deve considerarsi tuttora in vigore il Regio Magistrale decreto in data 19 aprile 1930-VIII, che conferiva al su nominato l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(4414)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. **1469.**

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2255 e modificato con il R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 2606 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 414, *foglio* 8. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara

Al Capo III contenente gli articoli da 15 a 42 è sostituito il seguente, costituito dagli articoli da 15 a 32, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« CAPO III.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze giuridiche e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a questi si riferiscono. Essa conferisce la laurea in giurisprudenza.

La Facoltà di medicina e chirurgia ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze medico-chirurgiche e di preparare all'esercizio professionale relativo. Essa sino a contraria disposizione funziona limitatamente ai primi due bienni e prepara all'ammissione al terzo biennio.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine di contribuire al progresso delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Essa conferisce la laurea in scienze matematiche, la laurea in chimica e la laurea in scienze naturali. Alla Facoltà è annesso il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 16.

La durata degli studi per ciascuno dei corsi di laurea delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia, di cui all'articolo precedente, è di quattro anni.

Art. 17.

Gli orari sono proporzionati all'indole ed estensione delle materie, ma non possono di regola essere inferiori a tre lezioni settimanali per ogni insegnamento, da tenersi in giorni distinti.

Art. 18.

Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni.

SEZIONE II. — *Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 19.

Per l'ammissione al corso di laurea in giurisprudenza occorre il diploma di maturità classica.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche o in economia e commercio, che sono ammessi al terzo. La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso i corsi da seguire e gli esami da superare, e consiglia il piano di studi. In ogni caso, i laureati anzidetti devono possedere, agli effetti dell'iscrizione, il diploma di maturità classica.

Art. 20.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionele.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Diritto industriale.
5. Diritto agrario.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 21.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto agrario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato, nè gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, nè l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato quello di economia politica corporativa.

Art. 22.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza un istituto giuridico, un istituto di politica sociale sindacale e assistenza sociale e un gabinetto di statistica, i quali sono ordinati come seminari ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

SEZIONE III. — *Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 23.

I corsi della Facoltà di medicina e chirurgia sono limitati al primo ed al secondo biennio.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al secondo e terzo anno).
6. Patologia generale (biennale - al secondo e terzo anno.

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (prima parte del corso biennale).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Gl'insegnamenti a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio e superato i relativi esami. Entro il secondo biennio lo studente deve frequentare tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio stesso e superare gli esami, sostenendo per l'« anatomia ed istologia patologica », alla fine del quarto anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica ».

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di chimica biologica ».

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

L'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

Sezione IV — *Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.*

Art. 24.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

Laurea in scienze matematiche;
Laurea in chimica;
Laurea in scienze naturali.

La Facoltà comprende, inoltre, il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Il titolo di ammissione a tutti questi corsi è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 25.

Corso per la laurea in scienze matematiche:

Insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Fisica superiore.
4. Meccanica superiore.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Gli esami di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di fisica sperimentale, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno, devono essere sostenuti prima degli esami degli altri insegnamenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali od almeno di tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 26.

Corso per la laurea in chimica:

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica agraria.
5. Fisica superiore.
6. Zoologia generale.
7. Botanica.
8. Fisiologia generale.
9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
10. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
11. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
12. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti biennali di « chimica farmaceutica e tossicologica », di « chimica fisica con esercitazioni » importano un unico esame alla fine del biennio.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di « fisica » e di « chimica fisica » se non ha superato l'esame di « istituzioni di matematiche ».

Egli inoltre prima dell'esame di laurea deve sostenere un colloquio o esame di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 27.

Corso per la laurea in scienze naturali:

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Istologia ed embriologia.

3. Chimica biologica.
4. Biologia delle razze umane.
5. Paleontologia.
6. Idrobiologia e pescicoltura.
7. Fisiologia vegetale.
8. Igiene.
9. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per ciascuno di detti insegnamenti verrà sostenuto un unico esame alla fine del biennio.

Durante il quarto anno lo studente deve compiere l'internato nel laboratorio presso il quale svolge la dissertazione di laurea; inoltre per essere ammesso all'esame di laurea deve aver superato un colloquio di cultura generale naturalistica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 28.

Il corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria comprende i seguenti insegnamenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria e per quello di « fisica sperimentale » e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

E' consentito allo studente di frequentare i corsi e superare gli esami in una fra le seguenti discipline di carattere applicativo:

Chimica organica.
Chimica fisica.
Geologia.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 29.

Per l'iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, decide, caso per caso, indicando il numero minimo d'insegnamenti e di esercitazioni che l'iscritto deve seguire e su cui deve sostenere gli esami per essere ammesso a quello di laurea e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE V. — *Ordinamento della Facoltà di farmacia.*

Art. 30.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 31.

Gl'insegnamenti per la laurea in farmacia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Fisiologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

I corsi di « fisica », di « botanica farmaceutica », di « farmacologia e farmacognosia », di « tecnica e legislazione farmaceutica », di « chimica bromatologica », di « mineralogia », di « chimica biologica » e di « fisiologia » comprendono come parte integrante opportune lezioni pratiche ed esercitazioni.

Gl'insegnamenti biennali di « chimica farmaceutica e tossicologica » e di « fisiologia generale » comportano ciascuno un esame alla fine del biennio, mentre le « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » comportano una prova pratica alla fine di ciascun anno con relativa discussione orale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 32.

Per coloro che, in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori, aspirino ad un'abbreviazione di corso per il conseguimento della laurea in farmacia la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami suparati, decide, caso per caso, indicando il numero minimo degli insegnamenti e di esercitazioni che l'iscritto deve seguire e su cui deve sostenere gli esami per essere ammesso a quello di laurea e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica ».

Al Capo V contenente gli articoli da 43 (già 53) a 60 (già 71), è sostituito il seguente, costituito dagli articoli da 43 a 61, intendendosi in conseguenza modificata ulteriormente la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« CAPO V.

DEGLI STUDENTI - DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 43.

Per l'ammissione, per la carriera scolastica, per le tasse e sopratasse degli studenti, per la Cassa scolastica e per l'Opera dell'Università, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 44.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni o esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare un contegno corretto durante le lezioni e in genere nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati dai professori ufficiali o dai liberi docenti nei modi che credono più opportuni.

Art. 45.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea o di diploma.

Per ottenere l'ammissione agli esami di profitto lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza nelle materie alle quali gli esami si riferiscono.

Art. 46.

L'esame di profitto ha carattere dottrinale e, dove riesca possibile, anche pratico, e consiste in interrogazioni e in discussioni col candidato.

Art. 47.

La durata dell'esame di profitto non può essere inferiore ai quindici minuti.

Art. 48.

La Commissione per gli esami di laurea, terminata la discussione, procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 43 del regolamento approvato con il R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 49.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

SEZIONE II. — *Norme particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 50.

L'esame di laurea consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta è costituita di una dissertazione svolta dal candidato sopra un argomento di sua scelta, in una delle materie della Facoltà. La dissertazione deve essere approvata preventivamente da una Commissione composta del professore della materia e di altri professori ufficiali, designati dal preside della Facoltà, la quale può proporre alla Commissione plenaria la non approvazione nel caso in cui, anche mediante un colloquio col candidato, ne accerti la insufficenza di preparazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla predetta dissertazione e su tre proposizioni concernenti questioni controverse nella dottrina o nel foro, enunciate per iscritto dal candidato in calce alla dissertazione. La Commissione può limitare la discussione a due soltanto delle tre proposizioni.

Le proposizioni devono riguardare materie che sono soggette ad esame nella Facoltà, diverse però fra loro e diverse inoltre da quella a cui si riferisce la dissertazione.

Art. 51.

La dissertazione per l'esame di laurea dev'essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame.

SEZIONE III. — *Norme particolari per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 52.

Per l'ammissione all'esame di laurea occorre avere superato tutti gli esami di profitto, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo quanto è prescritto a presentare una dissertazione sopra un argomento che può essere scelto liberamente dal candidato in una delle discipline che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione per la laurea in scienze matematiche deve avere per oggetto un argomento di indole matematica.

Per la laurea in chimica o in scienze naturali, la dissertazione di laurea dev'essere preferibilmente d'indole sperimentale.

Art. 53.

La dissertazione di laurea dev'essere depositata in due esemplari, in segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame insieme con le indicazioni di tre tesi orali, che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte fra materie diverse fra loro e diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 54.

L'esame di laurea comprende le seguenti prove:

Per la laurea in scienze matematiche:

1. Discussione della dissertazione scritta.
2. Esposizione orale e discussione di almeno due fra i tre argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa.
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa.
3. Saggio di analisi organica qualitativa.
4. Prova pratica di chimica fisica.
5. Discussione del risultato delle prove pratiche.
6. Discussione della dissertazione scritta.
7. Esposizione orale e discussione di almeno due fra i tre argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica.
2. Discussione della dissertazione scritta.
3. Esposizione orale e discussione di almeno due fra i tre argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

SEZIONE IV. — *Norme particolari per la Facoltà di farmacia.*

Art. 55.

Il periodo di pratica farmaceutica deve essere compiuto presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle autorizzate dalla Facoltà.

All'inizio del periodo di pratica lo studente deve notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo. Il tempo complessivo della pratica farmaceutica, compiuta presso la farmacia autorizzata, deve risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia, vistata dal segretario del Sindacato dei farmacisti.

Art. 56.

L'esame di laurea in farmacia consta delle seguenti prove pratiche, scritte ed orali:

1. Un'analisi chimica qualitativa.
2. Un'analisi chimica quantitativa.
3. Preparazione di un prodotto farmaceutico.
4. Riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico.
5. Un'analisi tossicologica.

Di queste prove il candidato deve presentare relazione scritta.

6. Dissertazione d'indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea.

La tesi scelta deve essere accettata dal professore della materia il quale può, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio se il candidato possieda la cultura necessaria per lo svolgimento del tema stesso. La dissertazione deve essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno venti giorni prima di quello prefisso per l'esame.

7. Discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche.
8. Riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria attinente all'esercizio della farmacia.

SEZIONE V. — *Scuola di perfezionamento in discipline corporative presso la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 57.

Sono ammessi alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali e in economia e commercio.

La Scuola ha la durata di un biennio.

Art. 58.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Diritto corporativo (biennale).
2. Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali (biennale).
3. Economia corporativa (biennale).
4. Statistica corporativa.
5. Storia dei sistemi economici.
6. Storia moderna e delle istituzioni politiche.
7. Diritto industriale corporativo.
8. Diritto agrario corporativo.
9. Diritto finanziario corporativo.

Art. 59.

Il piano degli studi consigliato è il seguente:

1° anno:

Diritto corporativo.
Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.
Economia corporativa.
Statistica corporativa.
Storia dei sistemi economici.
Storia moderna e delle istituzioni politiche.

2° anno:

Diritto corporativo.
Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.
Economia corporativa.
Diritto industriale corporativo.
Diritto agrario corporativo.
Diritto finanziario corporativo.

Art. 60.

Gli iscritti alla Scuola devono pagare la tassa annua di iscrizione di L. 500, la sopratassa annua per gli esami, compresa quella di diploma, di L. 100, la tassa di diploma, a favore dell'Erario, di L. 200, oltre i contributi di laboratorio nella misura che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che debbono essere completati da esercitazioni.

Art. 61.

Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in discipline corporative il candidato deve presentare in duplice copia una memoria su argomento attinente all'ordinamento corporativo e sostenere avanti la Commissione una discussione su due argomenti scelti nelle materie di cui all'art. 58.

La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri e presieduta dal direttore della Scuola ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1470.

Estensione all'Africa Orientale Italiana delle disposizioni sul libretto di lavoro vigenti nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Vista la legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, sull'istituzione nel Regno del libretto di lavoro;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Africa Orientale Italiana, con i necessari adattamenti, le disposizioni della predetta legge;

Udito il parere della Consulta coloniale corporativa per il lavoro;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di con-

certo con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, in quanto applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani ed ai cittadini stranieri equiparati e con le modificazioni stabilite nel presente decreto, le disposizioni contenute nella legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, sull'istituzione del libretto di lavoro.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite dalla legge suddetta al Ministero delle corporazioni e all'Ispettorato corporativo, sono demandate al Governo generale.

Le attribuzioni che, nel Regno, possono essere devolute dal Ministero delle corporazioni ai Circoli regionali dell'Ispettorato corporativo, possono dal Governo generale essere devolute agli Uffici dell'economia corporativa competenti per territorio.

Art. 3.

Il modello del libretto di lavoro per i cittadini metropolitani e per gli stranieri equiparati nell'Africa Orientale Italiana è approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito l'ispettore fascista della produzione e del lavoro per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 4.

Il libretto di lavoro rilasciato dalle autorità del Regno, ai termini della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, è valido per il lavoratore metropolitano che si trasferisca nell'Africa Orientale Italiana.

Il libretto di lavoro rilasciato dalle autorità dell'Africa Orientale Italiana, ai termini del presente decreto, è valido per il lavoratore metropolitano che si trasferisca nel Regno, previa presentazione del libretto stesso al Comune di residenza per le annotazioni e registrazioni eventualmente necessarie.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per la fornitura dei libretti da rilasciare gratuitamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della citata legge, e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvede il Governo generale.

Art. 6.

Il Governatore generale può, con suo decreto, stabilire uno speciale libretto di lavoro da rilasciare a determinate categorie di sudditi dell'Africa Orientale Italiana e per determinate circoscrizioni territoriali, sentiti i competenti Consigli dell'economia corporativa.

Tale speciale libretto non può avere la validità indicata nel capoverso dell'art. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII, n. **1471.**

Sospensione temporanea della iscrizione della Regia nave sussidiaria « Marte » nel quadro del naviglio da guerra dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto in data 9 gennaio 1939-XVII, n. 162, che reinscriveva nel quadro del naviglio da guerra la Regia nave sussidiaria « Marte »;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa, a decorrere dal 1° maggio 1939-XVII, l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave sussidiaria « Marte », data in gestione alla Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. **1472.**

Nomina dei componenti del Consiglio generale del R.A.C.I.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto del 6 marzo 1939-XVII, n. 506, con il quale veniva nominato il conte ing. Alberto Bonacossa, presidente generale del R.A.C.I.;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio generale del R.A.C.I.;

Visto l'art. 6 dello statuto del R.A.C.I. approvato con R. decreto 24 novembre 1934-XII, n. 2323, modificato con provvedimento del commissario straordinario ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, e ratificato con decreto interministeriale 31 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1939-XVII, n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati componenti del Consiglio generale del R.A.C.I.:

Consigliere nazionale avv. Carlo Peverelli in rappresentanza del Ministero della cultura popolare;

Gr. uff. dott. Bindo Bindi in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Gr. uff. doft. Vincenzo Rogari in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Gr. uff. dott. Ernesto Santoro in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Gr. uff. Giuseppe Dell'Armi in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana;
Cav. di gr. cr. dott. Antonio Crispo in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
Ten. gen. S.T.A. Mario Manera in rappresentanza del Ministero della guerra;
Gr. uff. dott. Giuseppe Bosco in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
Gr. uff. dott. Francesco La Farina in rappresentanza dell'Azienda autonoma statale della strada.
Gr. uff. dott. Probo Magrini in rappresentanza dell'Ente nazionale industrie turistiche;
Gr. uff. Claudio Brunelli in rappresentanza dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia;
Gr. uff. dott. Italo Bonardi in rappresentanza della Consociazione turistica italiana;
Gr. uff. avv. Giuseppe Acutis in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali (ramo automobili);
Comm. Angelo Iacono in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei commercianti di oli minerali carburanti e lubrificanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1473**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria della Scala del Porto, in Pesaro.

N. 1473. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria della Scala del Porto, in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1474**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia del SS.mo Rosario sotto il titolo dei Sacchi in S. Domenico, con sede in Palermo.

N. 1474. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita detta Compagnia del SS.mo Rosario sotto il titolo dei Sacchi in S. Domenico, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1475**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa dei S.S. Bartolomeo e Marino, in Rimini (Forlì).

N. 1575. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa dei SS. Bartolomeo e Marino, in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1476**.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Perugia.

N. 1476. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di due Confraternite, in provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. **1477**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1477. R. decreto 24 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla signorina Albertazzi Anita.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina di membri del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;
Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Aprilis Napoleone, 2) Sessa Giulio, 3) Alberici Umberto, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per la produzione della lana, per la coltivazione del cotone, per la gelsi-bachicoltura, per la coltivazione della canapa, per la coltivazione del lino, per la coltivazione delle altre fibre vegetali:

datori di lavoro:

1) Caliceti Giuseppe, 2) Chiarelli Ignazio, 3) Di Stefano Gioacchino, 4) Maoli Eligio, 5) Roversi Roberto, 6) Savini Vincenzo, 7) Usai Ettore, consiglieri effettivi; 8) Secondi Piero, consigliere aggregato;

lavoratori:

1) Aghemo Antonio, 2) Biggini Carlo Alberto, 3) Bignardi Annio, 4) Brizi Alessandro, 5) Campagnoli Fernando, 6) Livoti Antonino, 7) Roiatti Gino, consiglieri effettivi; 8) Bonera Francesco, consigliere aggregato.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie del cotone, della lana, della trattura e torcitura della seta, della produzione delle fibre tessili artificiali, della tessitura della seta e del raion, del lino e della canapa, della juta, della tintoria e della stampa dei tessuti, dei tessili vari e del seme bachi:

datori di lavoro:

1) Cicogna Furio, 2) Dall'Armi Giov. Battista, 3) Delfino Gian Domenico, 4) Garbaccio Lionello, 5) Zanotti Carlo Mario, consiglieri effettivi; 6) Campi Enrico, 7) Cavallo Edilberto, 8) Celle Amedeo, 9) Dessy Mario, 10) Gattinara Domenico, 11) Jucker Riccardo, 12) Oddasso Francesco, 13) Roi Antonio, 14) Scavia Carlo, 15) Spessa Pietro, 16) Targetti Raimondo, 17) Tobler Alfredo, 18) Walter Umberto, consiglieri aggregati;

lavoratori:

1) Dacò Paolo, 2) Mirabelli Filippo, 3) Montagna Oreste, 4) Paliasso Giuseppe, 5) Pescosolido Giuliano, consiglieri effettivi; 6) Conti Giuseppe, 7) De Socio Vittorio, 8) Gorra Marcello, 9) Maestri Enrichetta, 10) Margarolo Giovanni, 11) Melendez Enrico, 12) Morosini Eugenio, 13) Pivonello Aldo, 14) Stagno Italo, 15) Tiberio Francesco, 16) Toffanetti Cesare, 17) Tosi Ettore, 18) Traverso Giacomo, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopraindicate:

datori di lavoro:

1) Castelli Achille, 2) Gorio Giovanni, consiglieri effettivi; 3) Ardizzoni Massimo, 4) Vatta Eugenio, consiglieri aggregati;

lavoratori:

1) Biagi Bruno, 2) Sargiacomo Ugo, consiglieri effettivi;

3) Vergnano Michele, 4) Virdia Alfonso, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti:

1) Bruni Giuseppe, 2) Tarabini Alessandro, consiglieri effettivi; 3) Carli Alberto, 4) Guerrini Giovanni, consiglieri aggregati.

f) In rappresentanza degli artigiani:

1) Curatolo Pietro, consigliere effettivo; 2) Audi Grivetta Giuseppe, consigliere aggregato.

g) In rappresentanza degli essiccatoi cooperativi:
Astorri Gaetano, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Aprilis Napoleone, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(4422)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 ottobre 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca cooperativa dell'Alpago, con sede in Garna (Belluno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4404)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1939-XVII.

Introduzione alla vendita del prodotto antimalarico « Italchina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto gli articoli 3 e 5 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, riguardanti l'impiego di prodotti sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e quello del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

A partire dal 1° settembre 1939-XVII, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a mettere in vendita agli Enti come sopra specificati il prodotto antimalarico « Italchina », al prezzo di L. 2500 (lire duemilacinquecento) il chilogrammo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 agosto 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per gli affari dell'interno*
BUFFARINI

(4425)

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 settembre 1939-XVII.
Norme relative alla disciplina dei traffici commerciali e valutari tra l'Italia e l'Albania.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER L'AFRICA ITALIANA
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto governatoriale della Somalia 21 giugno 1934-XII, n. 10335, contenente norme speciali per le operazioni in cambi e divise;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1833, relativo alla estensione alle Colonie delle disposizioni del decreto 26 maggio 1934 del Ministro per le finanze in materia di cambi e divise;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, contenente norme integrative e regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, sulla cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e contenente norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire per pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1934-XIII, contenente modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1934-XIII, n. 2173, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1393, concernente l'estensione facoltativa alle Colonie italiane delle disposizioni di cui ai Regi decreti-legge nn. 1942 e 1943 in data 8 dicembre 1934-XIII, concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero e relative sanzioni;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII, contenente disposizioni concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero da parte di banche, banchieri, ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana aventi sede in Libia;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII, contenente norme integrative e regolamentari per l'applicazione del decreto Ministeriale 3 gennaio 1935-XIII, sulla cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero da parte di banche, banchieri, ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura di nazionalità italiana aventi sede in Libia;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1935-XIII contenente norme concernenti l'esportazione di merci dalla Libia verso l'estero;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 69, concernente l'estensione alle Colonie del decreto Ministeriale 15 dicembre 1934-XIII relativo alle operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935-XIII, contenente norme integrative delle disposizioni riguardanti l'obbligo delle dichiarazioni e il divieto di negoziazione dei titoli esteri e italiani emessi all'estero posseduti da enti o persone di nazionalità italiana, residenti nel Regno o nei Possedimenti;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero e cambio obbligatorio in Buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'Eritrea 13 settembre 1935-XIII, n. 7322, contenente norme per la concessione della divisa estera;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1935-XIV, contenente norme per l'importazione di biglietti di banca italiani e di assegni e chèques stilati in lire italiane;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'Eritrea dell'11 dicembre 1935-XIV, n. 7413, concernente l'estensione all'Eritrea dei provvedimenti relativi alla cessione delle divise e di crediti all'estero;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, concernente l'estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'Eritrea del 19 dicembre 1935-XIV, n. 7428, contenente norme in materia di importazione di merci pagabili con divisa estera;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'Eritrea del 1° febbraio 1936-XIV, n. 7484, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero e cambio obbligatorio in Buoni del Tesoro 5 % di titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di cittadini ed enti italiani;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1936-XIV, concernente la esportazione e la reintroduzione di biglietti di Stato e di banca in Italia, suoi possedimenti e nelle Colonie italiane;

Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, contenente disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero;

Visto il decreto del Governo generale dell'A.O.I. del 24 novembre 1937-XVI, n. 809, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Vista la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046, che approva la Convenzione economica-doganale valutaria tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esportazione dall'Italia, di merci destinate ad essere importate in Albania non è fatto obbligo della presentazione alle Regie dogane del benestare bancario alla esportazione.

L'importazione in Italia, di merci albanesi o nazionalizzate albanesi non è soggetta a formalità di carattere valutario.

Le formalità in vigore, relative agli scambi commerciali fra l'Italia, Possedimenti italiani, territori dell'Africa Italiana e viceversa, verranno osservate per gli scambi commerciali fra l'Albania, Possedimenti italiani, territori dell'Africa Italiana e viceversa.

Art. 2.

L'esportazione dall'Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa italiana e l'introduzione in Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa Italiana, di biglietti di banca e di monete metalliche albanesi è vietata.

Tuttavia, a chi dall'Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa Italiana si reca in Albania, anche attraverso altri paesi, e a chi dall'Albania si reca in Italia, nei Possedimenti italiani e nei territori dell'Africa Italiana anche attraverso altri paesi, è consentito di portare seco un importo in valuta albanese che complessivamente non superi i franchi albanesi 50 in biglietti di banca e 10 in monete metalliche albanesi.

Con disposizione del Ministero per gli scambi e per le valute possono essere concesse deroghe alle norme di cui sopra, per i bisogni dei traffici marittimi, aerei e terrestri, e per gli altri casi in cui concorrano particolari motivi.

Art. 3.

Le disposizioni che regolano l'esportazione verso l'estero e la reintroduzione dall'estero in Italia, nei Possedimenti italiani e nei territori dell'Africa Italiana di biglietti di Stato e di banca e di monete metalliche italiane, non vengono modificate dal presente decreto, e pertanto si intendono applicabili anche per le operazioni da e per l'Albania.

Art. 4.

Potranno essere liberamente introdotti dall'Albania in Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa Italiana e potranno essere liberamente esportati verso l'Albania, dall'Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa Italiana:

esclusivamente a mezzo posta: vaglia postali e bancari, assegni circolari, assegni di Banca su Banca od altri, espressi in lire italiane o in franchi albanesi, semprechè rechino l'annotazione « il presente vaglia (assegno) può circolare soltanto in Italia, Possedimenti italiani e territori dell'Africa Italiana ed in Albania » od altra equivalente, nonchè cambiali, effetti ed altri titoli di credito espressi in lire italiane o in franchi albanesi, ad esclusione dei titoli di Stato, titoli obbligazionari ed azionari e loro cedole;

con qualunque mezzo: vaglia bancari, assegni circolari od altri di Banca su Banca, espressi in lire italiane o in franchi albanesi, semprechè rechino l'annotazione suindicata e siano inoltre muniti della clausola « non trasferibile ».

Art. 5.

Senza pregiudizio delle pene prevedute da altre disposizioni ai trasgressori alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni comminate dal R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, fermo in ogni caso quanto è disposto dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1939-XVII

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

(4424)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 4 ottobre 1939-XVII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1939-XVII.

(4445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione del servizio telegrafico nella ricevitoria di Arabba (Belluno)

Si comunica che il giorno 28 agosto 1939-XVII è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria di Arabba in provincia di Belluno.

(4397)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del coke di carbone

A modifica del precedente telegramma P. 470 del 25 settembre scorso, con provvedimento P. 480 del 2 ottobre corrente è stato autorizzato a decorrere dal 5 dello stesso mese un ulteriore aumento di lire trenta alla tonnellata sui prezzi attualmente consentiti per la vendita del carbone coke nazionale da parte di cokerie e officine gas.

Con lo stesso provvedimento i Consigli provinciali delle corporazioni sono stati autorizzati a provvedere alla revisione dei prezzi di vendita del coke contenuti nei loro listini dei prezzi massimi.

(4449)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Jugoslavia

Addì 22 settembre 1939 ha avuto luogo in Belgrado lo scambio delle ratifiche dell'Accordo relativo all'applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani nell'antica Provincia di Dalmazia, stipulato in Belgrado, fra l'Italia e la Jugoslavia il 19 maggio 1939.

L'accordo è stato approvato nel Regno con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1335.

(4450)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoche di accreditamento di notai

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 settembre 1939-XVII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Pisa, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 8 settembre 1898, al dott. Giuseppe-Domenico-Silvio Rossini fu Augusto, notaio residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4412)

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 settembre 1939-XVII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Reggio Emilia, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 28 febbraio 1935-XIII, al dott. Pompilio Mastrandrea fu Nicola, Regio notaio residente ed esercente in Guastalla.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4413)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

84ª Estrazione delle cartelle 4 % ordinarie di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 3 novembre 1939-XVII, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, si procederà alla 84ª estrazione dei titoli comprendenti n. 23025 cartelle 4 % ordinarie di credito comunale e provinciale, del capitale nominale complessivo di lire 4.605.000 per il rimborso dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Si procederà inoltre all'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % ordinari sorteggiati nella precedente estrazione e già rimborsati.

I numeri delle cartelle sorteggiate, saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: BONANNI

(4451)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 199

del 4 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,85
Francia (Franco)	45,20
Svizzera (Franco)	445 —
Argentina (Peso carta)	4,63
Belgio (Belga)	3,325
Canadà (Dollaro)	17,77
Danimarca (Corona)	3,83
Germania (Reichsmark)	7,68
Jugoslavia (Dinaro)	44,50
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,55
Portogallo (Scudo)	0,7259
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,275
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	48,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,60
Id. Id. 5 % (1936)	91,50
Rendita 5 % (1935)	89,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,8.5
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	88,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa dell'Alpago, con sede in Garna (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa, con sede in Garna (Belluno), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. rag. Francesco De Marchi fu Benvenuto è nominato commissario liquidatore della Banca Cooperativa dell'Alpago, società anonima cooperativa con sede in Garna (Belluno), ed i signori Renato Degli Angeli di Giovanni, Vittorio Funes fu Guglielmo e Umberto De Bortoli di Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca predetta, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4405)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Cortale (Catanzaro) ed assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cortale (Catanzaro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Cortale (Catanzaro) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4398)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)

Nella seduta tenuta il 25 settembre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona) il sig. Emilio Berinzaghi fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4399)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1939-XVII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1939-XVII) che bandisce un concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservando ad un successivo provvedimento di stabilire le date delle prove scritte;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, indetto col decreto di cui sopra è cenno, avranno luogo nei giorni 25, 27, 29 novembre p. v. ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 6 ottobre 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIACOMO MEDICI

(4452)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto di cui al bando di concorso del 20 dicembre 1937, n. 37000, trasmessa in data 25 agosto 1939-XVII, dalla Regia prefettura di Catanzaro, ove si è svolto il concorso stesso;
Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dei posti vacanti di medico condotto della Provincia di cui al bando di concorso del 20 dicembre 1937, n. 37000:

1) Dott. Crispini Giuseppe . . . . con punti 57,90 su 100
2) » Crocco Amedeo . . . . . » 57 — »
3) » Granieri Filippo . . . . » 55,50 »
4) » Laviola Vincenzo . . . . » 50,67 »
5) » Tucci Luigi . . . . . . » 50,20 »
6) » Capomolla Domenico . . » 49,20 »
7) » Faralla Walter . . . . » 49,10 »
8) » Biondi Attilio . . . . . » 47,05 »
9) » Tosti Antonio . . . . . » 46,52 »
10) » Ippolito Alfredo. . . . . » 45,75 »
11) » Baffa Carlo . . . . . . » 45,62 »
12) » Rizzo Corallo Giovanni . . » 45,40 »
13) » Avella Saverio . . . . . » 43,55 »
14) » Nigro Oscar . . . . . . » 43,12 »
15) » De Angelis Carmine . . . » 38,50 »

Cosenza, addì 18 settembre 1939-XVII

Il prefetto: DE SANTIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, approvato con decreto prefettizio di pari numero e data;
Viste le domande dei singoli concorrenti, nelle quali sono indicate, secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali gli stessi hanno inteso di concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti, elencati secondo l'ordine della graduatoria già approvata, sono dichiarati vincitori al posto di medico condotto rispettivamente a fianco di ciascuno di essi segnati:

1) Dott. Crispino Giuseppe, Celico;
2) » Crocco Amedeo, Figline Vegliaturo;
3) » Granieri Filippo, Cellara;
4) » Laviola Vincenzo, Buonvicino;
5) » Tucci Luigi, Laino Bruzio;
6) » Capomollo Domenico, Altilia;
7) » Faralla Walter, S. Lorenzo del Vallo.

Cosenza, addì 18 settembre 1939-XVII

Il prefetto: DE SANTIS

(4280)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1937, n. 37249, col quale veniva bandito il concorso ai posti di medico condotto resisi vacanti nei comuni di Arce, (frazione Isoletta), Brocco, Coreno Ausonio, Frosinone (Frosinone Scalo), Consorzio medico Trevigliano-Torre Caietani, entro il 30 novembre 1937,
Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso con sede in Viterbo;
Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione con verbale 4 agosto 1939;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto di cui sopra, vacanti al 30 novembre 1937:

1) Tremiterra Salvatore . . . . . voti 36,04/50
2) Stirpe Giovanni . . . . . » 32,57/50
3) Tempesta Fortunato . . . . . » 28,85/50
4) Pezza Enrico . . . . . . » 26,97/50
5) Coletta Alfonso . . . . . . » 26,77/50
6) Rufo Giuseppe . . . . . . » 26,74/50
7) Lo Turco Giovanni . . . . . » 26,25/50
8) Petronio Samuele . . . . . . » 25,98/50
9) Culla Gustavo . . . . » 25,86/50
10) Guglielmi Arduino . . . . . » 25,02/50
11) Rossi Vincenzo . . . . . . » 24,22/50
12) Lo Balsamo Manfredi . . . . . » 22,89/50
13) Vellucci Roberto . . . . . . » 22,30/50
14) Guidone Giuseppe . . . . . . » 22,27/50
15) Fichera Mario. . . . . . . » 21,85/50

Frosinone, addì 19 settembre 1939-XVII

Il prefetto: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale viene approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937, nei comuni di Arce (frazione Isoletta), Brocco, Coreno Ausonio, Frosinone (frazione Scalo) Consorzio medico Trivigliano-Torre Caietani;
Viste le domande presentate dai candiati risultati vincitori e l'ordine di preferenza delle sedi dai medesimi indicate;
Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, e destinati a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dott. Tremiterra Salvatore a Frosinone (frazione Scalo);
2) Dott. Stirpe Giovanni ad Arce (frazione Isoletta);
3) Dott. Coletta Alfonso a Brocco;
4) Dott. Rufo Giuseppe al Consorzio medico Trivigliano;
5) Lo Turco Giovanni a Coreno Ausonio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 19 settembre 1939-XVII

Il prefeto: PATERNÒ

(4276)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio 24 dicembre 1937-XVI, n. 34243, con il quale fu bandito il concorso ai posti di ostetriche condotte di questa Provincia;
Visto i successivi decreti prefettizi con i quali fu prorogato il termine per la partecipazione al concorso stesso al 16 agosto 1938 u. s.;
Considerato che con decreto prefettizio 1° agosto 1938, n. 34242, fu escluso dall'elenco delle sedi vacanti di ostetriche condotte il comune di Alberona precedentemente incluso per errore;
Visto il decreto prefettizio 16 febbraio 1939-XVII, n. 1689, relativo all'ammissione al concorso stesso di 12 concorrenti;
Visto i verbali della Commissione giudicatrice riunitasi presso la Regia prefettura di Bari e riguardante l'espletamento del concorso in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti vacanti di ostetriche condotte in questa Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI:

1) Selvaggi Michela . . . . con voti 63,25
2) Cassani Adelaide Clotilde . . . . . . » 55 —
3) Di Gennaro Maria Giuseppa . . . . . » 52,50
4) Turchi Amenaide . . . . » 51,75
5) Fragasso Antonia . . . . » 51,50
6) Giuliani Vincenza . . . . » 50,75
7) Brognara Gioconda . . . . » 49,88
8) Pazienza Leonarda . . . . » 49,50
9) Motta Roma . . . . » 46,75
10) Martin Laura . . . . » 45,50

Copia di detto decreto dovrà essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 11 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto 11 settembre 1939-XVII, n. 23319, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti vacanti di ostetriche condotte in questa Provincia alla data del 30 novembre 1937; concorso bandito con decreto prefettizio 24 dicembre 1937-XVI, n. 34243, e prorogato con successivi provvedimenti;
Ritenuto che con decreto prefettizio 1° agosto 1938-XVI, n. 34232, fu esclusa dall'elenco delle 10 sedi vacanti, quella di Alberona, precedentemente inclusa per errore, nell'avviso di concorso in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa le seguenti candidate con l'indicazione a fianco di ciascuna di esse della sede e nella quale dovranno essere assunte in servizio:

1) Selvaggi Michela fu Domenico, Poggimperiale;
2) Cassani Adelaide Clotilde di Giovanni, Bovino;
3) Di Gennaro Giuseppina di Michele, Candela;
4) Turchi Amenaide, San Severo;
5) Fragasso Antonia fu Domenico, Rodi Garganico;
6) Giuliani Vincenza di Vincenzo, Faeto;
7) Brognara Gioconda di Guerino, Castelnuovo della Daunia;
8) Pazienza Leonarda fu Vincenzo, Panni;
9) Martin Laura di Antonio, Zapponeta (frazione di Manfredonia).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Foggia, addì 11 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

(4282)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo, bandito il 31 dicembre 1937-XVI;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo:

1) Vanni Salvatore . . . punti 56,21
2) Rho Giovanni . . . » 53,78
3) Bellomo Giov. Battista . . . » 53,68
4) De Zen Erminio . . . » 52,46
5) Gandolfini Erminio . . . » 51,43
6) Cormegna Ercole . . . » 50,76
7) Parisotto Rinaldo . . . » 50,75
8) Fontana Giovanni . . . » 50,56
9) Andolfi Giulio . . . » 50,18
10) Bonafè Pietro . . . » 49,68
11) Senna Virgilio . . . » 49,15
12) Pinaroli Abelardo . . . » 48,87
13) Magri Bruno . . . » 48,76
14) Serini Emilio . . . » 48,71
15) Gorlani Antonio . . . » 48,35
16) Felappi Innocenzo . . . » 48,06
17) Biffi Fausto . . . » 47,12
18) Faletti Donato . . . » 47,00
19) Abbà Teresio . . . » 46,75
20) Lugari Francesco . . . » 46,34
21) Angeleri Giulio . . . » 45,93
22) Giacobbe Dario . . . » 45,88
23) Pisoni Marino . . . » 44,84
24) Pupi Luigi . . . » 44,83
25) Scamoni Agostino . . . » 44,37
26) Campiglio Francesco . . . » 44,03
27) Rastelli Innocenzo . . . » 41,60
28) Illarietti Antonio . . . » 41,38
29) Stefini Carlo . . . » 37,25

Tale graduatoria sarà pubblicata nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 14 settembre 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso per quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo, bandito il 31 dicembre 1937;
Visto il decreto prefettizio in data odierna, n. 16264-1, col quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Esaminate le domande dei concorrenti, per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuno segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti stessi:

1) Vanni Salvatore, Consorzio di Gandino - Casnigo - Leffe - Peia;
2) Rho Giovanni, Consorzio di Serina - Bracca di Costa Serina - Dossena - Oltre il Colle;
3) Bellomo Giov. Battista, Consorzio di Vilminore di Scalve - Schilpario - Dezzo di Scalve;
4) De Zen Erminio, Consorzio di Sarnico - Adrara S. Martino - Adrara S. Rocco - Credaro - Foresto Sparso - Gandosso - Parzanica - Predore - Tavernola Bergamasca - Viadanica - Vigolo - Villongo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 14 settembre 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

(4284)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 33459 del 22 dicembre 1937, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta dei comuni di Augusta, Canicattini Bagni e Siracusa (frazione Cassibile);
Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1) Aloe Giuseppina . . . punti 53,37/100
2) Pelucchi Aldina . . . » 50,87/100
3) La Ferlita Concetta . . . » 49,62/100
4) Augello Concetta . . . » 49 —/100
5) Grasso Agata . . . » 48.25/100
6) Gozzo Giuseppina . . . » 48 —/100
7) Maniscalco Vincenza . . . » 42,50/100
8) Salomone Lucia . . . » 36,87/100

Siracusa, addì 16 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 33459 del 22 dicembre 1937 con il quale veniva bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta, Canicattini Bagni e Siracusa (frazione di Cassibile);
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso predetto;

Decreta:

Le sottoelencate, prime classificate, nella graduatoria delle idonee, risultano vincitrici del concorso per le sedi accanto a ciascuna di esse indicate:

1) Aloe Giuseppina di Sebastiano, residente in via Gardezzana n. 10 Comagnola (prov. Torino) per la condotta ostetrica di Augusta.
2) Pelucchi Aldina di Carlo, residente presso il Brefotrofio provinciale, reparto Maternità Siracusa, per la condotta ostetrica di Canicattini.
3) La Ferlita Concetta fu Sebastiano, residente in Catania, via Naumachia n. 50, per la condotta ostetrica di Siracusa (frazione Cassibile).

Le altre concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui si tratta avranno diritto al posto, nell'ordine di graduatoria ed in relazione alle sedi preferite, qualora i posti stessi si rendessero vacanti entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Siracusa, addì 16 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

(4333)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.